



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 190 DEL 1 marzo 2018

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Vullo Calogero/Parco Archeologico e paesaggistico Valle dei Templi. Procedura telematica tramite sistema MEPA per l'affidamento dei lavori di scavo archeologico e fruizione del teatro antico. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 298.198,94 euro.

PREC. 16/18/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 74979 del 31 maggio 2017 con cui la ditta Vullo Calogero chiedeva un parere sulla legittimità dell'aggiudicazione disposta in favore di altra concorrente che in fase di ammissione alla partecipazione non aveva prodotto il certificato di attestazione SOA né la certificazione di qualità per ottenere la dimidiazione della cauzione, entrambi documenti richiesti a pena di esclusione dal punto 3) del disciplinare di gara;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 17 gennaio 2018;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che il Parco Archeologico e paesaggistico Valle dei Templi ha indetto una procedura aperta ex art. 95, comma 4, D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori in oggetto e nel disciplinare di gara, tra le condizioni di partecipazione a pena di esclusione ha inserito l'obbligo di dichiarare di essere in possesso di idonea attestazione SOA, in corso di validità, rispondente ai requisiti richiesti nel bando (cat. OS 25 cl.II) e che essa documenti il possesso della certificazione relativa all'intero sistema di qualità;

RILEVATO che la società aggiudicataria, P.V.R. Costruzioni S.r.l., ha confermato nella propria memoria difensiva di non aver prodotto attestazione SOA e certificazione di qualità, pur essendo in possesso di entrambe;

RILEVATO che non appare in contestazione l'effettivo possesso da parte dell'aggiudicataria delle certificazioni su indicate in corso di validità;

CONSIDERATO che l'art. 80 D.lgs. 50/2016 prevede analiticamente le cause che comportino l'esclusione dalla gara dei partecipanti;

CONSIDERATO che il comma 8 dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in continuità con il previgente comma 1 bis dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 163/2016, pone il principio di tassatività delle cause di esclusione, comminando la nullità delle previsioni della lex specialis di gara che stabiliscano cause di esclusione ulteriori e diverse rispetto a quelle normativamente fissate;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che è stato affermato che “è onere della stazione appaltante verificare, eventualmente anche tramite l'accesso ai siti ufficiali degli organismi certificatori, l'effettiva vigenza degli attestati e dei documenti presentati in sede di gara” (ex multis Cons. di Stato, Sezione V - Sentenza 10/02/2009 n. 756 d.lgs 163/06);

RITENUTO che il possesso di valida attestazione SOA, nella categoria richiesta, indispensabile per l'esecuzione dei lavori, e della certificazione di qualità, anch'essa valida, siano documenti verificabili dalla stazione appaltante d'ufficio, indipendentemente dall'allegazione dei concorrenti;

RITENUTO che laddove sia possibile reperire la documentazione tramite la consultazione di banche dati accreditate, non è legittimo né conforme al principio sostanzialistico applicare il soccorso istruttorio con relativa sanzione pecuniaria (vd. PREC 31/16/L) ;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 marzo 2018

Il Segretario Maria Esposito